

N. R.G. [REDACTED]



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di REGGIO EMILIA
SEZIONE SECONDA CIVILE

12

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Luca Ramponi
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. [REDACTED] promossa da:

[REDACTED] (C.F. [REDACTED], con il patrocinio dell'avv. [REDACTED]
elettivamente domiciliato in [REDACTED] presso il
difensore avv. [REDACTED]

ATTORE

contro

[REDACTED] (C.F. [REDACTED], con il patrocinio dell'avv. [REDACTED]
elettivamente domiciliato in [REDACTED] presso [REDACTED]

CONVENUTA

(cui è riunita la causa r.g. [REDACTED] pendente tra le medesime parti)

CONCLUSIONI

Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni 4 luglio 2013.



Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione

Il sig. [redacted] dopo aver ottenuto ordinanza possessoria emessa nella fase sommaria di reintegrazione nel possesso di alcune parti di fondi di sua proprietà, da cui sarebbe stato spogliato, illegittimamente, ad opera di [redacted] ha convenuto in giudizio l'ente medesimo introducendo la fase del merito possessorio, chiedendo confermarsi la tutela già somministrata nella fase cautelare-sommaria.

[redacted] si costituiva in giudizio eccependo preliminarmente la carenza di giurisdizione del giudice ordinario per essere stati i comportamenti posti in essere dall'Ente nell'esercizio di poteri amministrativi, nell'ambito di un procedimento di espropriazione per pubblica utilità; già era oggetto di specifica domanda volta ad acclarare nel merito possessorio la carenza di giurisdizione del giudice ordinario nel procedimento rubricato R.G. 7778/2007 riunito al presente procedimento.

L'eccezione preliminare di carenza di giurisdizione del giudice ordinario a favore dell'Autorità Giudiziaria amministrativa è fondata e va accolta.

Secondo consolidata giurisprudenza delle Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione, *"le azioni possessorie sono esperibili davanti al giudice ordinario nei confronti della P.A. quando il comportamento della medesima non si ricollegi ad un formale provvedimento amministrativo, emesso nell'ambito e nell'esercizio di poteri autoritativi e discrezionali ad essa spettanti, ed avente contenuto, in senso lato, ablativo, ma si concreti e si risolva in una mera attività materiale lesiva di beni, dei quali il privato vanta il possesso; ove risulti, invece, sulla base del criterio del "petitum" sostanziale, che oggetto della tutela invocata non è una situazione possessoria, ma il controllo di legittimità dell'esercizio del potere, va dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice ordinario, competente essendo il giudice amministrativo"* (Cass., Sez. U, Sentenza n. 10285 del 21/06/2012; Sez. U, Ordinanza n. 23561 del 12/09/2008; Sez. U, Sentenza n. 10375 del 08/05/2007; Sez. U, Sentenza n. 13397 del 08/06/2007).

Infatti, qualora la tutela possessoria si riconnetta, invece, ad un comportamento materialmente ablativo posto in essere da una Pubblica Amministrazione in esecuzione di un provvedimento amministrativo emesso nell'esercizio di un potere autoritativo, la giurisdizione spetta al Giudice Amministrativo, non assumendo alcun rilievo la natura privatistica dell'ente, la quale non comporta la nullità, ma solo l'illegittimità del provvedimento (Cass., Sez. U, Sentenza n. 1847 del 26/01/2009).

Nel caso di specie l'interclusione del fondo del sig. [redacted] è avvenuta nell'ambito di un procedimento di esproprio per pubblica utilità finalizzato alla realizzazione dei "lavori di costruzione della variante alla statale..." S.S. 62 "Della Cisa", "... in corrispondenza degli abitati di Gualtieri-Boretto" e per la quale è stato approvato il progetto esecutivo prima della consegna della variante ad [redacted] quale ente stradale competente (cfr. Decreto [redacted] e verbale di consegna docc. 5 e 6 Avv. [redacted] nelle cui premesse si evince che la variante in oggetto è stata approvata con progetto esecutivo e quindi con dichiarazione di pubblica utilità dell'opera implicita in tale progetto esecutivo).

Inoltre, le medesime doglianze oggetto della domanda possessoria erano state sostanzialmente trasfuse nell'ambito di osservazioni presentate dal [redacted] nell'ambito del procedimento amministrativo di approvazione dell'opera (a seguito della comunicazione di avvio del procedimento a quest'ultimo: il [redacted] infatti, nella propria nota 3-12-2002 (doc. 3 Avv. [redacted]) aveva richiesto la "realizzazione di muretta di recinzione a sud, in fregio alla SS 62 e per la realizzazione di accesso carrabile e cancello pedonale", richiesta respinta dall'Amministrazione procedente sulla scorta della motivazione che il "... progetto non prevede[va] la realizzazione di alcun accesso privato alla variante alla SS 6 e in particolar modo non [è] era previsto in tale punto, anche perché non consentito dalla normativa vigente, in quanto presso la rampa di svincolo..." (v. nota [redacted] doc. 1 Avv. [redacted]).

È quindi evidente che, sotto le spoglie del *petitum* formale possessorio, il [redacted] abbia dapprima nella fase cautelare e, successivamente, nella fase di merito possessorio, ritenuto di censurare la



manca la realizzazione dell'accesso al proprio fondo negata dall'autorità amministrativa. Quindi il *petitum* sostanziale della presente causa è volto a pretendere una realizzazione o ripristino di un accesso alla strada dal fondo privato, in contrasto con provvedimenti amministrativi che dovrebbero essere privati di efficacia, mentre la (pretesa) lesione del possesso è avvenuta in esecuzione del potere pubblico che era conferito alla amministrazione procedente (con la quale lo stesso [redacted] ha pure interloquito nella fase procedimentale sopra indicata).

Deve quindi dichiararsi la carenza di giurisdizione del Tribunale adito per aver giurisdizione, sulla controversia, la Autorità Giudiziaria Amministrativa.

Le spese del giudizio possono regolarsi tenendo conto che il [redacted] era stato indotto nella convinzione di aver adito l'organo dotato del *munus iudicandi* solamente in ragione del comportamento della [redacted] nella fase possessoria non costituitasi (essendo in ragione di tale carenza di costituzione che non era stata posta all'attenzione del giudicante la documentazione offerta invece in comunicazione nel presente procedimento, e in forza della quale è stata riconosciuto il collegamento con il potere amministrativo del comportamento materiale esecutivo dell'asserito spoglio); inoltre la questione di diritto sottesa alla accolta eccezione era, al momento della instaurazione della causa, oggetto di ampio dibattito con pronunce non sempre coerenti dei supremi organi della Giurisdizione Amministrativa (Consiglio di Stato) e delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione. Tutte le predette considerazioni integrano i giusti, gravi e speciali motivi per la integrale compensazione delle spese tra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:

1. Dichiarare la carenza di giurisdizione del Tribunale Ordinario di Reggio Emilia adito, per aver giurisdizione, sulla controversia di cui a entrambe le cause riunite (nn. [redacted] e [redacted] R.G.), la Autorità Giudiziaria Amministrativa.
2. Compensa integralmente tra le parti le spese del giudizio.

Così deciso in Reggio Emilia, il 4 dicembre 2013

Il Giudice
dott. Luca Ramponi

